

16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 20 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966 e 22 giugno 1966, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1966, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia o pulizia, o soltanto di vigilanza o custodia, od ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione od altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1^a zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia - compreso Trieste -, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri, L. 15,24;

addetti alle pulizie, L. 14,30.

2^a zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli -, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna):

portieri, L. 13,10;

addetti alla pulizia, L. 12,30.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1967

Il Ministro: BOSCO

(5754)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1967.

Autorizzazione alla S.p.A. Borghetto, Magazzini generali e frigoriferi di Brescia a ricevere in deposito merci estere in un locale ed in un'area scoperta del Magazzino generale da essa esercitato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1931, 24 febbraio 1933, 21 giugno 1954, 1° luglio 1957, 14 gennaio 1963 e 22 febbraio 1966, con i quali la S.p.A. Borghetto, Magazzini generali e frigoriferi di Brescia è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Brescia un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le istanze con le quali detta Società ha chiesto l'autorizzazione a ricevere in deposito merci estere varie nel piano banchina risultante dalle modifiche appor-

tate al « magazzino formaggio » del Magazzino generale e merci estere di grossa mole e grande peso in un'area scoperta recintata, di mq. 10.000 circa, situata all'interno del complesso degli impianti del Magazzino generale stesso;

Visto il parere favorevole all'accoglimento delle richieste espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Borghetto, Magazzini generali e frigoriferi di Brescia, è autorizzata a ricevere in deposito merci estere varie nel piano banchina del modificato « magazzino formaggi » del Magazzino generale da essa esercitato in Brescia, e merci estere di grossa mole e grande peso nell'area scoperta recintata di mq. 10.000 circa situata all'interno del complesso degli impianti dello stesso Magazzino generale, locale ed area meglio descritti nelle planimetrie presentate a corredo delle istanze di cui alle premesse del presente decreto e in esse distinti, rispettivamente, con i numeri 1 e 3.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel locale e nell'area indicati nel precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1967

p. Il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato
PICARDI

p. Il Ministro per le finanze
Valsecchi

(5883)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 15 e 23 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1635;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1966, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci del Fondo nazionale di previdenza suindicato;

Visto la nota del 24 novembre 1966, con la quale il Fondo nazionale predetto trasmette la lettera in data 7 novembre 1966, con la quale il rag. Vittorio Berti rassegna le sue dimissioni da consigliere del Fondo in rappresentanza degli agenti marittimi e raccomandatari;